

Capitolo 11

... S.O.A.:
procedimento
autorizzativo ...

Determinazione del 27 luglio 2000, n. 39/2000, in tema di *regole di procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di attestazione alle S.O.A.*

Con tale determinazione l'Autorità ha proceduto ad un'ulteriore definizione di alcuni aspetti del procedimento di autorizzazione relativi alle modalità di dichiarazione del legale rappresentante di cui all'articolo 7, comma 7, del regolamento nonché all'enucleazione dei casi di improcedibilità e di irregolarità formale. Infine, in ordine al termine per la conclusione del procedimento, si precisa che questo decorre dal giorno lavorativo successivo alla ricezione materiale dell'istanza e che le S.O.A. che abbiano presentato istanza con facoltà di presentare la documentazione comprovante la stipula dei contratti e il possesso dell'attrezzatura informatica dopo la verifica delle sussistenze dei requisiti da parte dell'Autorità, si vedranno sospendere il termine per la conclusione del procedimento.

... S.O.A.:
procedure
semplificate ...

Determinazione del 27 luglio 2000, n. 40/2000, in tema di *procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta.*

Con tale determinazione si individuano le variazioni che non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione e che, pertanto, non implicano la stipula di un nuovo apposito contratto. Tali ipotesi si riferiscono ai requisiti di ordine generale, ai requisiti di ordine speciale e al sistema di qualità aziendale.

... attività
delle S.O.A.:
procedure ...

Determinazione del 27 luglio 2000, n. 41/2000, in tema di *procedure da utilizzare dalle S.O.A. per l'esercizio della loro attività di attestazione (articolo 10, comma 2, lettera f), DPR 25 gennaio 2000, n. 34).*

In considerazione del fatto che le S.O.A., per poter ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di attestazione, devono, ai sensi del DPR 25 gennaio 2000, n. 34, presentare all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici la relativa istanza, corredata - tra l'altro - da un documento contenente la descrizione delle procedure che saranno utilizzate per l'esercizio dell'attività medesima, tale determinazione individua i criteri a cui le S.O.A. devono attenersi per la redazione del documento relativo alle procedure da adottare per il rilascio degli attestati di qualificazione. In particolare, il documento deve essere costituito da una relazione nella quale ven-

Gli interventi di regolazione

gono esplicitati e descritti gli obiettivi di politica aziendale, i soggetti che provvedono ad attuarla, l'organizzazione aziendale, l'attrezzatura informatica, le procedure di controllo interno, le modalità – ad istruttoria completata – del rilascio dell'attestazione, con l'indicazione del soggetto o dei soggetti che la propongono e quella del soggetto o dell'organo sociale che delibera su tale proposta ed, infine, i modelli contrattuali che le S.O.A. intendono adottare.

Determinazione del 30 agosto 2000, n. 42/2000, in tema di *cause di esclusione dalle gare in carenza della prevista normativa regolamentare (Problemi di diritto transitorio)*.

... regime
transitorio ...

Con la determinazione in questione l'Autorità ha inteso offrire agli operatori un supporto operativo per poter affrontare il vuoto normativo creato dalla mancata ammissione al visto della Corte dei conti delle norme contenute nel DPR n. 554/1999, recanti la disciplina delle cause di esclusione delle imprese dalle procedure di appalti di lavori pubblici. Quanto alle gare il cui bando è stato pubblicato prima dell'entrata in vigore del regolamento, si è ritenuto, anche alla luce di un consolidato orientamento della giurisprudenza, che la disciplina da applicare alla gara debba essere esclusivamente quella dettata dalla *lex specialis* del singolo affidamento e cioè il bando e la lettera d'invito. Per le gare ancora da bandire si è invece ritenuto che, venuta meno la disciplina normativa generale ad opera dell'entrata in vigore del regolamento, le stazioni appaltanti provvederanno autonomamente ad individuare i requisiti morali di ammissione e terranno conto, oltre che della disciplina dettata in sede comunitaria, anche di quella – a cui potranno fare rinvio materiale nei bandi – contenuta nel DPR n. 34/2000, che si riferisce ai requisiti per la qualificazione delle imprese da parte delle S.O.A.

Determinazione del 25 settembre 2000, n. 43/2000, in tema di *incentivo per la progettazione ex articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni*.

... incentivo
per la
progettazione ...

Con tale determinazione sono state risolte le problematiche inerenti all'individuazione dei soggetti destinatari dell'incentivo previsto dall'articolo 18. A tal fine, si è fatto riferimento alle condizioni previste dall'articolo 17,

Capitolo 11

comma 2, della legge n. 109/94, e successive modificazioni, secondo cui i progetti redatti dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza di abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 415/98, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione. Per quanto concerne il responsabile del procedimento, il coordinatore unico e relativi collaboratori, anch'essi sono stati ricompresi tra i soggetti aventi diritto alla corresponsione dell'incentivo, in seguito alle modifiche all'originario testo dell'articolo 18 della legge quadro apportate dalla legge 2 giugno 1995, n. 216. Tuttavia, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore, rispettivamente, di detta legge e della legge 17 maggio 1999, n. 144, appare legittima la corresponsione della quota parte di incentivo per gli incarichi sia di responsabile del procedimento sia di coordinatore unico, anche nel caso di progettazione affidata a professionisti esterni. Successivamente all'entrata in vigore della legge n. 144/99, solo il responsabile del procedimento ha diritto alla quota di incentivo nell'ipotesi di ricorso alla progettazione esterna. Non è possibile, invece, ricomprendere tra i soggetti destinatari dell'incentivo in esame il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, designato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 494/96, come modificato dal d.lgs. 19 novembre 1999, n. 528.

... cauzioni
e fideiussioni:
riduzione a metà ...

Determinazione del 27 settembre 2000, n. 44/2000, in tema di *riduzione del 50% delle cauzioni e garanzie fideiussorie previste dall'articolo 30, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.*

Il Consiglio dell'Autorità, a seguito della richiesta di un parere in merito all'applicabilità della riduzione del 50% sulle cauzioni – prevista dall'articolo 8, comma 11 *quater*, della legge quadro – qualora (nel caso di partecipazione ad una gara d'appalto di un'associazione temporanea) la società capogruppo sia certificata secondo le norme europee UNI EN ISO 9000 da un soggetto accreditato mentre la società mandante non risulti certificata, al

Gli interventi di regolazione

fine di stabilire il regime applicabile alle associazioni temporanee d'impresa in ordine al godimento del suindicato beneficio, ha ritenuto necessario considerare la stretta relazione esistente tra le garanzie di cui trattasi e i profili di responsabilità delle imprese stesse.

Determinazione del 9 ottobre 2000, n. 45/2000, in tema di *offerta a prezzi unitari e verifica dell'anomalia (articolo 21 legge n. 109/94)*.

La questione scaturiva da una gara d'appalto di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, da aggiudicare ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, indetta nel maggio 1999 mediante licitazione privata e conclusasi nel dicembre dello stesso anno con affidamento ad una impresa, dopo la revoca dell'aggiudicazione provvisoria precedentemente fatta a favore di altra impresa, in quanto l'offerta di questa presentava squilibri nella composizione dei prezzi. Pur premettendo che il problema non sussiste più, in quanto – abrogato l'articolo 5 della legge n. 14/93 dal DPR n. 554/99 – la materia è disciplinata in modo differente dagli articoli 89 e 90 del suddetto decreto, si è ritenuto che la questione emergente dalla suddetta fattispecie avesse carattere generale. Non sussistono dubbi circa la compatibilità delle previsioni dell'articolo 5 della legge n. 14/73 con il sistema di gare voluto dalla nuova normativa in materia di opere pubbliche, qualora l'appalto preveda il pagamento del corrispettivo esclusivamente a misura. La compatibilità, invece, non sussiste qualora il prezzo sia stabilito a corpo o a corpo e a misura, in quanto, in questa ipotesi, esso è fisso ed è stabilito nel contratto per l'esecuzione dell'opera, così come prevista dal progetto e dal capitolato speciale d'appalto allegati al contratto. La stazione appaltante, quindi, nel caso del contratto da stipulare con corrispettivo a misura di importo inferiore alla soglia comunitaria, non poteva che assumere un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione, motivandolo con il riferimento all'articolo 5, comma 12, sia nella legittimità sia nel merito. Nessun altro provvedimento di revoca, quale quello adottato nella specie, con conseguente aggiudicazione dell'appalto ad altra impresa, poteva essere consentito.

... anomalia
dell'offerta
a prezzi unitari ...

Capitolo 11

... cessione di
azienda:
effetti sui requisiti
dell'impresa ...

Determinazione in data 11 ottobre 2000, n. 46/2000, in tema di *requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa delle imprese che eseguono opere pubbliche: efficacia degli atti di cessione di azienda e degli atti di trasformazione, fusione e scissione.*

La determinazione traeva origine da un problema di carattere transitorio relativo alla partecipazione di un'impresa ad una gara pubblica bandita nel 1999 e conclusasi nel gennaio 2000 ed alla facoltà, in sede di dimostrazione del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, di avvalersi dell'aumento delle proprie iscrizioni all'ANC derivanti dall'acquisizione di un ramo di azienda proveniente da altra impresa. L'intervenuto scioglimento dell'ANC (previsto dall'articolo 8, commi 10 e 11 della legge n. 109/94, così come richiamato dall'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 1999, n. 502), che impedisce la formale ratifica dell'aumento di iscrizione e il rilascio della relativa certificazione, non rileva ai fini dell'operatività dell'articolo 35 della legge n. 109/94 e successive modificazioni, poiché la verifica della legittimazione dell'impresa a partecipare alla gara è demandata alla stessa stazione appaltante, cui competono, pertanto, il controllo della regolarità degli atti di cessione prodotti dall'impresa in sede di offerta ovvero in sede di applicazione dell'articolo 10, comma 1 *quater*, e le conseguenti valutazioni sulla capacità complessiva dell'impresa.

... qualificazione:
documentazione
dei requisiti ...

Determinazione del 12 ottobre 2000, n. 47/2000, in tema di *documentazione mediante la quale i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti d'ordine generale per la qualificazione (articolo 17, comma 1, DPR 25 gennaio 2000, n. 34). Articolo 2, comma 1, lettera o), del DPR n. 34/2000.*

Con tale determinazione vengono individuati i requisiti di ordine generale dei quali i soggetti che intendono qualificarsi devono dimostrare il possesso e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che i soggetti dovranno presentare allorquando i requisiti non siano dimostrabili con appositi certificati. In particolare, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 1, del DPR n.34/2000, è dimostrato con la presentazione, tra l'altro, dei seguenti documenti: certificati di cittadinanza relativi al titolare, al legale rappresentante e al direttore tecnico; certificato della cancelleria fallimenta-

Gli interventi di regolazione

re; certificati del casellario giudiziale relativi al titolare, al legale rappresentante e al direttore tecnico; dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante circa l'inesistenza di irregolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e circa l'inesistenza di condanne passate in giudicato o di sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Determinazione del 12 ottobre 2000, n. 48/2000, in tema di *criteri cui devono attenersi le S.O.A. nella loro attività di attestazione e qualificazione (articolo 18 del DPR 25 gennaio 2000, n. 34). Articolo 2 comma 1, lettera o) del DPR n. 34/2000.*

... S.O.A: criteri di attestazione ...

Con tale determinazione vengono stabiliti i criteri cui devono attenersi le S.O.A. nella loro attività di attestazione. L'accertamento che le S.O.A. devono effettuare ha ad oggetto il possesso da parte delle imprese dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi previsti dal DPR n. 34/2000. In generale, la S.O.A. dovrà procedere a controlli e verifiche nei casi in cui i dati di bilancio relativi al periodo di riferimento non siano del tutto coerenti fra di loro e con quelli relativi ai certificati dei lavori eseguiti nello stesso periodo. Inoltre, la S.O.A. dovrà procedere alla verifica del requisito relativo alla attrezzatura informatica, all'organico medio annuo e all'idoneità tecnica.

Determinazione del 26 ottobre 2000, n. 49/2000, in tema di *rimborso spese e compensi per il responsabile dei lavori.*

... responsabile dei lavori: compensi e rimborsi ...

Tale determinazione trae origine da una serie di questioni concernenti il «rimborso spese» della Tariffa professionale degli ingegneri ed architetti nonché il compenso da riservare alla prestazione di «responsabile dei lavori» di cui al d.lgs. n. 494/96. Premesso che l'attività relativa ai rilievi plano-altimetrici da porre a base della progettazione è da considerarsi attività accessoria alla progettazione vera e propria, dal carattere stesso di accessarietà discende il diritto al rimborso della spesa relativa, in conformità all'articolo 13 della legge 2 marzo 1949, n. 143, secondo cui al progettista sono dovuti, a parte e in aggiunta, gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4, 6, 17. Il DPR n. 554/99, nel descrivere le modalità di svolgimento

Capitolo 11

delle gare per l'affidamento degli incarichi di progettazione, fa esplicito riferimento ad una percentuale, al netto del ribasso offerto, per il rimborso delle spese che figura nella compilazione delle parcelle. Estendendo tale principio anche alle specifiche professionali relative ad incarichi non conferiti mediante procedura concorsuale, le parcelle professionali possono esporre, per ogni categoria di opere nelle quali è stato disaggregato l'importo complessivo dei lavori, le spese forfettariamente determinate. Relativamente, poi, al compenso per l'attività di responsabile dei lavori, nell'ipotesi in cui l'amministrazione si sia limitata a conferire, ai sensi del d.lgs. n. 494/96, solo tale incarico e non anche quello di coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione, spetta il compenso per l'incarico di coordinatore e non per le funzioni di responsabile dei lavori, per essere queste esplicitamente demandate al responsabile del procedimento, ai fini del rispetto delle norme per la sicurezza.

Determinazione del 3 novembre 2000, n. 50/2000, in tema di *ulteriori*

... S.O.A.:
ulteriori criteri

criteri cui devono attenersi le S.O.A. nell'esercizio dell'attività di attestazione.

Con tale determinazione si individuano alcuni criteri generali a cui le S.O.A. devono attenersi nella loro attività. In particolare, le S.O.A. devono iniziare la loro attività entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di autorizzazione, devono comunicare immediatamente all'Autorità le modifiche che intendono apportare all'organico minimo, al consiglio di amministrazione della società e alle ulteriori cariche previste nel certificato della Camera di commercio. Inoltre, le S.O.A. devono comunicare, per via telematica, gli estremi dei contratti di attestazione non appena stipulati; devono, altresì, comunicare le eventuali controversie insorte con l'impresa contraente e i nuovi certificati di attestazione conseguenti a variazione, con espressa indicazione della loro natura sostitutiva rispetto a precedenti attestati. Nella determinazione vengono stabiliti, infine, i confini dell'attività promozionale e le prestazioni di soggetti esterni, nonché il comportamento delle S.O.A. nella fase precedente alla conclusione del contratto ed il contenuto del contratto stesso.

Gli interventi di regolazione

Determinazione del 15 novembre 2000, n. 52/2000, in tema di *giudizio arbitrale, regime transitorio*.

... giudizio
arbitrale, regime
transitorio ...

Tale determinazione trae origine dall'esigenza di un chiarimento interpretativo in ordine alla questione relativa alla portata dell'abrogazione della precedente normativa in materia di definizione delle controversie nel momento di inizio del procedimento arbitrale. Ciò premesso, il Consiglio dell'Autorità ha accertato che il regime transitorio in tema di risoluzione delle controversie comporta l'applicabilità della precedente disciplina esclusivamente ai giudizi arbitrali che si trovino in fasi successive a quella della costituzione del collegio, come previsto dall'articolo 8 del DPR 16 luglio 1962, n. 1063. In ogni altro caso ed anche con riferimento a clausole compromissorie sottoscritte anteriormente alla nuova disciplina e a domande di arbitrato presentate prima della sua entrata in vigore, si applica, ai fini della nomina del collegio, la normativa contenuta nella legge quadro e nel regolamento.

Determinazione del 7 dicembre 2000, n. 53/2000, in tema di *criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Art. 21, co. 2, lett. a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni*.

... offerta: criterio
di aggiudicazione....

Con tale atto l'Autorità ha inteso chiarire che, nel sistema della legge quadro sui lavori pubblici, l'aggiudicazione dei pubblici appalti può avvenire soltanto con l'applicazione del criterio del prezzo più basso, mentre nelle ipotesi dell'appalto-concorso e della concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici è possibile fare ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le regole anzidette trovano applicazione nel caso di appalti di lavori di qualsiasi importo e non soltanto inferiore alla soglia comunitaria, e la relativa disciplina non può ritenersi contrastante con il comma 1 dell'articolo 30 della direttiva del Consiglio 93/37/CEE. Qualora, nei casi consentiti dalla legge, nella concreta applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia prevista la valutazione del «valore tecnico», per consentire detta valutazione occorre che il progetto sia modificabile da parte dei concorrenti.

Capitolo 11

... regolamento
generale,
disciplina
transitoria ...

Determinazione del 7 dicembre 2000, n. 54/2000, in tema di *regolamento generale: disciplina transitoria, art. 232 del Regolamento.*

Con tale atto l'Autorità ha inteso risolvere le problematiche relative all'interpretazione dell'articolo 232 del DPR n. 554/99 ed ai comportamenti delle stazioni appaltanti in merito all'individuazione della disciplina applicabile alle fattispecie poste 'a cavallo' tra il vecchio e il nuovo ordinamento.

... appalti
di illuminazione
urbana ...

Determinazione del 14 dicembre 2000, n. 55/2000, in tema di *aggiudicazione di pubblici appalti nel settore della pubblica illuminazione urbana.*

Questa determinazione trae origine da una segnalazione pervenuta all'Autorità circa la violazione, da parte di alcune amministrazioni comunali, della normativa vigente in materia di aggiudicazione delle gare di appalto nel settore dell'illuminazione urbana. In particolare, si denunciava che alcuni capitolati di appalto contenevano l'indicazione di specifiche tecniche, nonché disegni di articoli per l'illuminazione pubblica riferiti a prodotti compresi nei cataloghi di una specifica ditta, così violando il disposto dell'articolo 8, comma 6, del d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358 e dell'articolo 21, comma 4, del d.lgs. n. 157/95. In ordine a quanto suesposto, il Consiglio dell'Autorità ha ritenuto che la notorietà di un prodotto e la sua affidabilità non giustificano il fatto che se ne indichi in una gara di appalto il marchio o la provenienza da una ditta determinata, salvo che non risulti impossibile individuarne diversamente il tipo attraverso tecniche comprensibili da parte di tutti gli interessati alla gara medesima. Ciò comporta che l'indicazione del marchio o della ditta deve essere seguita dalla previsione nel bando dell'accettazione di prodotti «equivalenti».

... S.O.A.:
chiarimenti ...

Determinazione del 13 dicembre 2000, n. 56/2000 in tema di *chiarimenti in merito ai criteri cui devono attenersi le S.O.A. (società organismi attestazione) nella loro attività di attestazione della qualificazione (articoli 17 e 18 del DPR 25 gennaio 2000, n. 34).*

Con tale determinazione si forniscono chiarimenti in merito alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del DPR n. 34/2000 ed alle precedenti determinazioni dell'Autorità in materia. In particolare, i chiarimenti richiesti riguardano sia aspetti di natura esclusivamente tecnica sia le problematiche

Gli interventi di regolazione

inerenti a: qualificazione dei consorzi stabili, qualificazione della categoria OG11, validità dei certificati di esecuzione dei lavori su immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali, individuazione delle figure giuridiche cui sono applicabili le disposizioni in materia di capitale netto di valore positivo, nonché di incremento convenzionale premiante.

Determinazione del 21 dicembre 2000, n. 57/2000, in tema di *avviso pubblico per la redazione di un albo di professionisti per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione dei lavori e consulenza di importo stimato inferiore a € 40.000: pubblicità e motivazione dell'esclusione dei professionisti ritenuti non idonei e competenze professionali richieste.*

... progettazione:
incarichi
'sottosoglia'
e requisiti

Tale determinazione fa seguito ad una segnalazione pervenuta all'Autorità circa la presunta illegittimità di un avviso pubblico per la redazione di un albo di professionisti idonei per il conferimento per l'anno 2000 di incarichi di progettazione, direzione dei lavori e consulenza di importo stimato inferiore a € 40.000. Poiché l'articolo 17, comma 12, della legge n. 109/94 e l'articolo 62, comma 1, del DPR n. 554/99 dispongono che i suddetti incarichi vengano affidati a professionisti di fiducia, previa adeguata pubblicità e sulla base di motivata scelta in relazione alla verifica dell'esperienza e della capacità professionale, ne consegue che anche un'eventuale esclusione che il Comune appaltante potrà esercitare sulla base del riscontro formale della documentazione acquisita, debba essere pubblicata e motivata adeguatamente.

Uno dei molteplici compiti che il legislatore ha assegnato all'Autorità è costituito da «la formazione di archivi di settore e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate» (art. 4, co. 16, lett. g, l. n. 109/94 e successive modificazioni).

Bandi tipo ...

L'Autorità, nell'ambito di tale disposizione, ha deliberato di fornire un contributo di studio relativamente alle nuove norme, elaborando modelli di bandi di gara che possano servire da linee guida per le stazioni appaltanti nella gestione della delicata fase dell'affidamento: le profonde innovazioni

Capitolo 11

apportate al sistema di qualificazione delle imprese dalla legge n. 109/94, dal DPR n. 554/99 e dal DPR n. 34/2000 determinano, infatti, per gli operatori del settore, alcune difficoltà operative.

Proprio la consapevolezza delle difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti nella predisposizione dei bandi e dalle imprese nel confrontarsi con modelli eterogenei pur per fattispecie simili, hanno indotto l'Autorità, nello spirito di portare avanti iniziative di semplificazione, a predisporre bandi tipo.

... fase
transitoria ...

Le incertezze applicative riguardano soprattutto la fase transitoria – stabilita, per gli appalti di importo pari o inferiore al controvalore in euro di 5 milioni dsp (diritti speciali di prelievo) equivalenti a L. 10.374.830.909, fino al 31 dicembre 2001 e, per gli appalti di importo superiore a tale valore, fino al 28 febbraio 2001 – durante la quale è affidata alle stazioni appaltanti la verifica del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati nel DPR n. 34/2000, come condizione necessaria e sufficiente per l'affidamento di lavori pubblici.

... modelli
di bando ...

I modelli di bando, pubblicati sul sito *internet* dell'Autorità² dopo dieci giorni dall'entrata in vigore del DPR n. 554/99, e sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 4 settembre 2000, sono frutto di un'ampia inchiesta alla quale hanno dato risposta le associazioni di rappresentanza di tutti gli operatori del settore: dall'ANCI all'ANCE. I documenti predisposti dall'Autorità riguardano le procedure del pubblico incanto e della licitazione privata, individuate dall'articolo 20 della legge n. 109/94 come ordinari sistemi di affidamento. In particolare, sono stati predisposti due modelli per ciascuna delle due procedure di affidamento³.

... per tipologia ...

... per importo ...

Per gli appalti di importo superiore a € 150.000 – poiché le modalità e le procedure per la qualificazione sono analoghe sopra e sotto la soglia del

² Si tratta di 21 *file* scaricabili dal portale dell'Autorità www.autoritalavoripubblici.it, costantemente aggiornati.

³ La necessità di elaborare due diversi modelli è dovuta alla circostanza che gli appalti di importo pari o inferiore a € 150.000, essendo fuori dal sistema unico di qualificazione, richiedono una diversa impostazione di parti essenziali del bando.

Gli interventi di regolazione

controvalore in euro di 5 milioni di dsp (diritti speciali di prelievo) equivalenti a L. 10.374.830.909 – si è ritenuto sufficiente elaborare per ogni procedura un unico modello di bando di gara, da adattarsi a cura delle stazioni appaltanti alle diverse soglie di importo per quanto riguarda i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi e la valutazione delle offerte anomale.

I bandi tipo sono accompagnati da una *nota illustrativa* che ripercorre tutte le problematiche sorte di recente in merito alla fase di aggiudicazione di lavori pubblici nell'ambito della riforma della legge quadro e del regolamento.

... nota
illustrativa ...

Gli schemi di bando di gara per pubblico incanto sono accompagnati da un disciplinare di gara che contiene norme integrative del bando relativamente alle modalità di partecipazione alla gara e di presentazione dell'offerta nonché alle procedure di aggiudicazione. Quelli per la licitazione privata sono corredati dalla lettera di invito contenente le medesime indicazioni previste dal disciplinare di gara, adattate al diverso sistema di affidamento.

... e disciplinare
di gara

A tutti gli schemi sono allegati modelli di dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali necessari per la partecipazione alla gara e modelli di dichiarazione da presentare all'atto dell'offerta.

Ai fini di una maggiore facilità di utilizzo per l'utente, sono state inoltre predisposte alcune tabelle che illustrano i diversi contenuti dei bandi ipotizzabili alla luce delle disposizioni della legge n. 109/94 e del DPR n. 554/1999 nonché i soggetti che possono partecipare alle gare; in esse sono indicate, per tutte le categorie generali e specializzate, le diverse prescrizioni (obbligo o facoltà di subappalto o di scorporo) ad esse applicabili.

I modelli proposti per appalti di importo inferiore a € 150.000 potranno essere utilizzati anche dopo la fine del regime transitorio, in quanto questi appalti non sono condizionati da detto regime.

Per la redazione dei modelli di bando si è fatto riferimento agli allegati "L" ed "M" del DPR n. 554/99, che recepiscono indicazioni della direttiva 97/52/CEE. I modelli proposti sono stati elaborati in modo di essere concisi – come richiesto dalla normativa comunitaria – ma sufficientemente

Capitolo 11

chiari e contenenti tutte le informazioni essenziali per mettere i concorrenti in condizione di formulare l'offerta o la richiesta di invito. Si è tenuto conto, inoltre, delle semplificazioni apportate all'ordinamento dal DPR 20 ottobre 1998, n. 403, al fine di non imporre ai concorrenti adempimenti ripetitivi e sono stati eliminati gli oneri documentali non strettamente necessari, favorendo così la più ampia concorrenzialità. È stata, ad esempio, prevista l'autodichiarazione per le cause di esclusione e per i requisiti speciali e, come sancito dall'articolo 6 del DPR n. 403/98, è stata predisposta la modulistica necessaria. Tutte le dichiarazioni (esclusa quella relativa al subappalto, in quanto dipendente dalle scelte del concorrente) sono state ordinate in un modello unico, che facilita certamente l'accesso alla gara e l'esame istruttorio della documentazione da parte della stazione appaltante.

Nel disciplinare di gara e nella lettera di invito sono indicate dettagliatamente la documentazione amministrativa richiesta e la modalità di presentazione dell'offerta economica e, a garanzia della trasparenza della procedura e della *par condicio* dei concorrenti, sono stabiliti dettagliatamente il procedimento di aggiudicazione e la documentazione da presentare nel caso di verifica a campione *ex* articolo 10, comma 1 *quater*, della legge n. 109/94.

Il disciplinare e la lettera di invito prevedono inoltre la presentazione di documentazione integrativa rispetto a quella prevista dal DPR n. 34/2000, al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Ciò perché sia i dati dei bilanci sia quelli delle dichiarazioni fiscali non sono sempre sufficienti a dimostrare completamente i requisiti della cifra d'affari in lavori, del personale dipendente e degli ammortamenti.

Si è ritenuto opportuno, pertanto, integrare la documentazione con dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà esplicitanti la cifra d'affari, il personale dipendente e gli ammortamenti. Tali dichiarazioni devono essere 'asseverate' dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da professionista iscritto nel registro dei revisori contabili o da un consulente del lavoro iscritti ai rispettivi albi. La documentazione è modulata per ciascun tipo di società. Sono allegati i modelli di dichiarazione.

Gli interventi di regolazione

Gli atti di segnalazione hanno riguardato tematiche concernenti le polizze assicurative e gli incarichi di progettazione 'sottosoglia'.

Disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di polizze assicurative volte a garantire il mancato o l'inesatto adempimento da parte delle ditte appaltatrici e le questioni concernenti la loro operatività in assenza degli schemi-tipo di polizze assicurative da approvarsi con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dell'industria.

**Atti di segnalazione
al Governo
e al Parlamento ...**

L'atto trae origine dalle segnalazioni di alcune stazioni appaltanti relative agli adempimenti, da parte delle compagnie assicuratrici, delle polizze assicurative volte a garantire, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni, gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di un lavoro pubblico da parte della ditta appaltatrice. L'articolo 3, comma 6, lettera t), della legge n. 109/94 aveva già previsto la definizione, con il regolamento attuativo, delle modalità di attuazione delle garanzie fidejussorie di cui al citato articolo 30. Il DPR n. 554/99 ha poi dettato sul punto alcune disposizioni che hanno completato e precisato il contenuto dell'articolo 30, disciplinando in maniera esaustiva la materia e conferendo efficacia ai principi in esso indicati.

**... polizze
assicurative ...**

L'articolo 9, comma 59, della legge n. 415/98 e l'articolo 107, ultimo comma, del predetto regolamento hanno inoltre disposto che le suddette fidejussioni dovranno essere conformi a schemi tipo da emanarsi con provvedimento di concerto tra il Ministro dell'industria e quello dei lavori pubblici. La mancata emanazione dei predetti schemi tipo ha comportato che numerose compagnie assicuratrici abbiano predisposto condizioni generali di contratto in cui sono riportate clausole che, per la loro formulazione generica e comunque meno restrittiva di quanto disposto dal citato articolo 30, lasciano spazio all'applicazione del dettato normativo degli articoli 1944 e 1945 del codice civile.

L'antinomia di tali disposizioni normative e la mancata emanazione dei predetti schemi hanno creato problemi di carattere transitorio, cui l'Autorità ha inteso dare una definizione con la determinazione n. 3/2001, e la loro rilevanza ha indotto l'Autorità a segnalare al Governo le influenze ne-

Capitolo 11

gative per la funzionalità del mercato conseguenti alla mancata definizione degli schemi tipo.

... società di
ingegneria:
incarichi
'sottosoglia'

Divieto di affidamento di incarichi di progettazione cosiddetti 'sottosoglia' per le società di ingegneria (art. 17, co. 4, l. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni) e questioni relative alla limitazione della concorrenza e all'esercizio delle professioni.

Con tale atto, l'Autorità è intervenuta in seguito a numerose segnalazioni pervenute circa la legittimità dei bandi di gara che prevedono l'esclusione delle società di ingegneria dalle procedure concorsuali aventi ad oggetto affidamenti di incarichi di progettazione di importo inferiore ai 200.000 ecu, in applicazione dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 109/94 e successive modificazioni.

Stante il rilievo della questione ed il coinvolgimento di molteplici interessi del settore degli appalti pubblici, l'Autorità ha inteso stabilire se l'esclusione delle società di cui trattasi configurasse una limitazione della concorrenza e dell'esercizio delle libere professioni, se vi fossero ragioni imperative di interesse generale, ai sensi dell'articolo 59 CE, che giustificassero l'esclusione delle anzidette società dagli appalti sottosoglia e, infine, per verificare se l'articolo 17, commi 6, 7, 8 della legge quadro, fosse applicabile anche ai soggetti residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea.

È di conseguenza emersa la necessità di valutare se esistano ragioni di interesse generale che giustifichino le preclusioni anzidette, in quanto esse determinano restrizioni concorrenziali di notevole portata. Si è, in conclusione, auspicata la revisione delle norme sull'esercizio delle attività professionali, attraverso l'emanazione di una disciplina organica in materia.

Le indagini speciali

Oltre all'attività indotta dalle segnalazioni ricevute e alla definizione dei criteri del piano di ispezioni, l'Autorità ha anche attivato autonome iniziative di indagine, orientate verso l'approfondimento di cause sottese al manifestarsi di disfunzioni (ritardi, incompletezza delle opere, distorsioni nelle diverse fasi dell'*iter* decisionale), con l'obiettivo di far emergere, anche in questo ambito, i profili di interesse generale.

È stata proseguita e approfondita l'indagine già avviata nel 1999 in merito alle opere incompiute.

Opere
incompiute ...

In particolare, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 12 maggio 1999, ha ritenuto che l'indagine dovesse evidenziare lo stato di attuazione delle opere che avessero ottenuto il rifinanziamento previsto dalla legge 30 giugno 1998, n. 208 ed i provvedimenti adottati dai soggetti attuatori in relazione alle opere che non avessero, invece, ottenuto il rifinanziamento richiesto, ovvero per le quali non fosse stata avanzata la richiesta medesima.

La legge citata, nel prevedere l'autorizzazione ad una spesa complessiva di 12.200 miliardi di lire nel periodo 1999-2004, ha disposto che alla ripartizione della somma dovesse provvedere il CIPE, sentite le indicazioni di priorità avanzate dalla conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni.

Le informazioni fin qui trasmesse sono risultate incomplete e di difficile elaborazione in quanto non omogenee, offrendo così soltanto elementi di carattere generale e puramente indicativo.

Per ovviare a questa difficoltà e ricevere dati maggiormente rispondenti alle necessità di approfondimento¹, sono stati predisposti schemi di risposta di agevole comprensione per ogni intervento proposto ed ammes-

¹ Sono state richieste notizie strettamente necessarie ad individuare lo stato di attuazione dell'intervento (aggiudicazione, consegna, ultimazione, stato di avanzamento, sospensioni) nonché notizie atte ad individuare eventuali situazioni di sofferenza dell'appalto e le relative motivazioni.